



**Federazione SILP CGIL - UIL Polizia**



**Segreteria Nazionale**

## **Equipollenza dei titoli conseguiti dal personale della Polizia di Stato con quelli degli istituti professionali**

(estrapolato dal decreto sottostante pubblicato in gazzetta ufficiale)

Informiamo tutti i colleghi che sulla G.U. serie generale n. 124 del 26 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto n. 29 del 2 febbraio 2021 che stabilisce, ai sensi dell'art. 60-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121, sulla base degli insegnamenti impartiti, l'equipollenza dei titoli conseguiti dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato in esito ai corsi di formazione generale, di quelli di aggiornamento professionale e di quelli di perfezionamento e specialistici, svolti tra il 1° aprile 1981 e il 31 agosto 2013 presso scuole e centri di specializzazione professionale anche non della Polizia di Stato, ai titoli rilasciati in esito ai corsi triennali di qualifica dell'istruzione professionale, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 aprile 1997, n. 250, vigenti fino all'anno scolastico 2012-2013, secondo l'allegata tabella di corrispondenza (allegato «A»).

Ai fini del riconoscimento dell'equipollenza l'interessato dovrà presentare domanda, all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente in base alla propria residenza o, se diversa, alla propria sede di servizio (allegato «B»).

Nella domanda l'interessato dovrà indicare il titolo di qualifica dell'istruzione professionale a cui richiede l'equipollenza, allegando, a corredo, la certificazione, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, indicante il corrispondente titolo conseguito al termine del corso di perfezionamento e specialistico indicato nella tabella «A».

L'ufficio scolastico regionale, in presenza dei presupposti, rilascia la Dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto dall'interessato ad uno dei titoli di qualifica dell'istruzione professionale indicati in tabella.

Eventuali istanze presentate dal personale della Polizia di Stato, in possesso di titoli non compresi nella tabella «A» allegata al presente decreto, saranno esaminate dal Ministero dell'interno e trasmesse per la definitiva valutazione ai fini dell'equipollenza al Ministero dell'istruzione. L'equipollenza del titolo posseduto dall'interessato ad uno dei titoli di qualifica dell'istruzione professionale produce la sua efficacia a partire dalla data di rilascio della dichiarazione di equipollenza.

Roma, 04.06.2021

*La Segreteria Nazionale*

Via Palestro, n. 78 – 00184 Roma – tel. 06 – 4927111, fax 06 – 44702297 e-mail: [segreterianazionale@silp.cgil.it](mailto:segreterianazionale@silp.cgil.it)

